



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Lecce sez. civile nella persona dell' Avv. Luigi Piro, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in 1° grado iscritta al numero 1.533/04 del ruolo generale avente quale oggetto " *RISARCIMENTO DANNI BENI MOBILI* ", riservata all'udienza dell' 8/11/2006 e promossa da:

LEVI MAURIZIO E ARALLA MARISA in proprio e nella qualità di esercenti la potestà parentale sul figlio minore Levi Andrea , elettivamente domiciliati in Lecce presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cruciato che li rappresenta e difende in virtù di " *procura ad litem* " stesa a margine dell'atto introduttivo del giudizio;

-ATTORI -

Contro /

COMUNE DI ARNESANO in persona del sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio dell' avv. Matilde Vergine che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti stesa a margine della comparsa di risposta e costituzione conseguente a deliberazione della G.M. n° 24 del 22/04/2004;

- CONVENUTO -

UNIPOL ASS. in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Fortunato che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti stesa a margine della comparsa di risposta e costituzione;

- TERZA CHIAMATA -

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione del 05/04/2004, gli attori nella spiegata qualità, evocavano in giudizio l'ente comunale chiedendo che lo stesso fosse condannato al risarcimento del danno subito a seguito di quanto occorso in Arnesano alla via Materdomini all'intersezione con via della Libertà. Sostenevano che il figlio minore Andrea, alla guida dello scooter Gilera Runner di proprietà

REGIME FISCALE PROC.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

REGIME FISCALE SENT.

- Non esente
- Esente ex art. 46 L. 374/91
- Esente ex art. 23 L. 689/81

N. _____ /06 Sent.

N.1.533/04 R.Gen.

N. _____ R. Cron.

N. _____ R. Rep.

OGGETTO

Risarcimento danni
BENI MOBILI .

dell'attore, il 28/10/03 alle ore 7,50 ca. rovinava a terra a causa di un forte dislivello del manto stradale non visibile né opportunamente segnalato, conseguenza di uno scavo precedentemente eseguito che attraversava longitudinalmente detta sede stradale. A seguito di quanto accaduto il Levi Andrea avrebbe riportato " contusioni escoriate multiple " con una prognosi di gg. 8 nel mentre il mezzo, danni per complessivi €. 1.426,50.

Sosteneva che il Comune di Arnesano, a seguito dell'avanzata richiesta risarcitoria, aveva comunicato la mancanza di responsabilità in capo alla ditta Mantovani esecutrice dei lavori malgrado in precedenza fosse stata inviata dalla Team Service s.r.l. , dichiaratasi mandataria dell'ente in parola, una nota per conto del Comune. Instava per l'accoglimento della domanda con vittoria di spese e compensi e chiedeva di poter fornire dimostrazione del proprio assunto con la prova orale, documentale e fotografica.

Si costituiva il Comune resistente il quale deduceva l'inesistenza, nella fattispecie, dei presupposti dell'insidia e/o del trabocchetto. Infatti, secondo quanto sostenuto dall'ente, il sinistro si sarebbe verificato per disattenzione del motociclista ed era frutto della velocità elevata e comunque non consona allo stato dei luoghi. Confutava, in ogni caso, la richiesta sul quantum e la conseguente carenza di prova sul punto. Chiedeva, inoltre, di poter contrastare l'assunto attoreo, mediante prova per testi diretta e sulle contrarie posizioni articolate.

Espletato l'interrogatorio formale degli attori, si procedeva all'escussione dei testi adottati. Emersa la circostanza che il comune convenuto era fornito di polizza assicurativa per i sinistri oggetto del giudizio, veniva disposta ex art. 107 c.p.c., la chiamata in causa della UNIPOL allo scopo di eventualmente manlevare l'ente stesso. Alla fissata udienza, la terza chiamata compariva spiegando eccezioni in rito e di merito. In particolare eccepiva l'intervenuta prescrizione (ovvero la decadenza della azione) atteso che l'ente non aveva provveduto a dare notizia del

sinistro alla compagnia intervenuta. Inoltre deduceva l'infondatezza della domanda dovendosi l'evento attribuire a fatto e colpa esclusiva dell'attore attesa la non ricorrenza, nel caso di specie, degli estremi dell'insidia e/o pericolo occulto. Rilevava che per orientamento costante della Giurisprudenza, il danno derivante dal difetto di manutenzione di una strada di pubblico transito, le condizioni accidentate ed obiettivamente pericolose della carreggiata e del manto stradale, non rilevavano di per sé quando percepibili con l'ordinaria diligenza. Prendeva posizione, inoltre, sul quantum richiesto che stigmatizzava essere sproporzionato rispetto all'effettività dei danni subiti. Depositata documentazione da parte dell'ente convento volta a dimostrare l'operata interruzione della prescrizione, con ordinanza resa fuori udienza dep. il 29/9/05, si disponeva procedere all'istruttoria anche con i testi adottati dalla compagnia.

Precisate le conclusioni e concessi termini per memorie conclusionali, la causa veniva riservata per la decisione, ma rimessa sul ruolo al fine di sentire il danneggiato circa le modalità afferenti la riparazione del mezzo. All'esito dei detti chiarimenti, la causa veniva riservata per la decisione.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

- La domanda è solo parzialmente fondata per quanto indicato in motivazione.
- In ordine all'*an debeatur* va premesso che, sull'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alla pubblica amministrazione, per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche, la giurisprudenza della Cassazione non presenta un indirizzo uniforme. Alcune sentenze hanno affermato che dalla proprietà del comune sulle strade discende, non solo l'obbligo dell'ente pubblico di provvedere alla loro manutenzione, ma anche quello della loro custodia, con conseguente operatività del criterio di imputazione dei danni ex art. 2051 c.c. In tal senso si veda Cass. n. 4673-1996

20 novembre 1998 n. 11749; 27 gennaio 1988 n. 723; 3 giugno 1982 n. 3392.

- Da ultimo, con le due sentenze 13 gennaio 2003 - n. 298 e 15 gennaio 2003 n. 488, il S.C. ha, con maggiore chiarezza, osservato che, l'esclusione dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., trova il proprio fondamento soltanto nell'impossibilità per l'ente proprietario della strada pubblica, di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo derivanti dal bene.
- Sicché, alla luce di quanto detto, perché sia ravvisabile un rapporto di custodia dell'ente sulle strade comunali che determini l'applicabilità dell'art. 2051, è necessario che non sussista l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene, in dipendenza del suo uso generale da parte dei terzi e della sua notevole estensione. In conclusione, solo la compresenza delle dette due situazioni, che devono concorrere per determinare l'impossibilità di un continuo ed efficace controllo della strada che ha cagionato l'evento dannoso, giustificherebbero l'inapplicabilità dell'art. 2051c.c..
- Ma, in ogni caso, l'attore ha fornito dimostrazione dell'esistenza di tutti gli elementi utili all'attribuzione di responsabilità in capo all'ente indicando la ricorrenza degli elementi genetici di responsabilità.

Alla luce di quanto esposto, al minore Levi Andrea dev'essere risarcito il danno avendo dato, con le prove addotte, dimostrazione dell'evento e del nesso eziologico.

Lo stesso può essere quantificato mutuando i criteri in materia di infortunistica stradale e facendo riferimento alla documentazione medica proveniente da struttura pubblica (P.S. Ospedale V. Fazzi di Lecce) per cui, a titolo di danno per I.T.T., spetta la somma di € . 321,28 (40,16 X 8 gg) .

Compete, inoltre , il cd. danno morale poiché questo giudice ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale sin qui consolidato in virtù del quale il danno non patrimoniale è sicuramente spettante in conseguenza della previsione dell'art.

2.059 c.c. secondo cui lo stesso dev'essere risarcito nei casi determinati dalla legge. Tale definizione, peraltro, interpretata nel senso che la risarcibilità era limitata alla sola ipotesi contemplata dall'art. 185 c.p. (danno non patrimoniale derivante da reato) ne consentiva l'indennizzo solo nell'ipotesi di sussistenza della colpa della fattispecie criminosa. Le pronunce della Corte di Cassazione n° 7281, 7282 e 7283 del 2003 e l'intervento della Corte Costituzionale con provvedimento del 30.6 – 11.07 2003, hanno chiarito che, alla risarcibilità del danno non patrimoniale, non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nei casi di cui all'art. 2051 e 2054 del c.c. debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ritenendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.

Pertanto, rilevato che nella virtuale disamina della fattispecie, il fatto è qualificabile astrattamente come reato, a prescindere se l'accertamento della colpa sia o meno presunto, si ritiene che al danneggiato spetti, in ogni caso, il risarcimento del danno non patrimoniale quantificabile nella misura di €. 107,00 pari ad 1/3 del danno patrimoniale subito.

L'importo di cui sopra, quale danno di natura extracontrattuale, costituisce debito di valore e come tale è soggetto ad una doppia maggiorazione: la rivalutazione monetaria conformemente agli indici ISTAT e gli interessi al saggio legale. Dette maggiorazioni assolvono a due funzioni diverse in quanto la prima altro non è che la liquidazione reale del danno ai valori attuali, mentre gli interessi compensativi, ai sensi dell'art. 1.219 II c. c.c. costituiscono frutto per il ritardato adempimento e decorrono dal giorno dell'evento dovendosi ritenere in mora ex se il debitore del risarcimento.

Pertanto, solo nell'ipotesi di adozione dei parametri e coefficienti di liquidazione al momento attuale, non è dovuta alcuna somma a titolo di rivalutazione che, invece, viene a cumularsi con gli interessi, nell'ipotesi contraria dovendosi ripristinare il diminuito potere d'acquisto. Nella fattispecie in ordine ai danni subiti dall'

attore, è stato fatto ricorso ai recentissimi criteri di quantificazione con i quali il Ministero ha provveduto ad effettuare l'adeguamento al costo della vita. Pertanto, nel mentre sono sicuramente dovuti gli interessi al saggio legale, la rivalutazione non spetta non sussistendo danni di altra natura (es. esborsi).

Per ciò che riguarda il chiesto danno allo scooter la situazione all'esame assume una peculiarità e caratteri precipui.

Questo giudice ritiene che ai fini della dimostrazione dei danni materiali, non è sufficiente produrre il solo preventivo essendo necessario dimostrare in concreto di aver sostenuto l'onere di spesa o almeno che questo è il costo di mercato della riparazione necessaria. Infatti la produzione della fattura con le somme pagate (e la descrizione analitica dei danni) dovranno essere confermate sotto giuramento dal carrozziere o meccanico che attesterà l'effettivo esborso. Nel caso in cui le riparazioni non siano state eseguite per eccessiva onerosità o per l'impossibilità di sostenerne i costi senza il preventivo risarcimento da parte del danneggiante, è opportuno produrre in giudizio le foto del veicolo, un preventivo di spesa e la richiesta di nominare consulente tecnico allo scopo di determinare i costi reali della riparazione.

Nulla di tutto ciò è avvenuto nella specie per cui, in presenza dei presupposti di legge, si sarebbe potuto procedere alla quantificazione del danno ricorrendo ai criteri di equità secondo il disposto dell' art. 113 c.p.c. Ma siffatta decisione non risulta ammissibile atteso che la controversia devoluta per l'esame, non è confinata nei parametri massimi di valore (€. 1.100,00) recentemente modificati dal d.l. 8/2/2003 n° 18.

Gli attori, infatti, richiedono un danno di €. 1.426,50 ed allegano un preventivo e la documentazione fotografica. Ma, non mettono (rectius: non possono mettere) a disposizione il mezzo perché, da quanto sostenuto dal teste Manco che ha redatto il preventivo, lo scooter sarebbe stato rubato.

Ed allora, in ordine alla risarcibilità del detto danno non possono che sorgere seri dubbi qualora si consideri la natura dell'istituto che, per definizione, comprende ogni nocumento patrimoniale

derivato dal fatto lesivo con riferimento, non solo agli effetti già prodottisi, ma anche a quelli che si verificheranno in futuro sempre che, ovviamente, siano provate la necessità dell' esborso in diretto ed immediato riferimento causale alla situazione in atto, determinata dal fatto lesivo e la ragionevole, fondata attendibilità, quindi, dello stesso esborso. Infatti, disporre il risarcimento senza che vi sia stata alcuna spesa, pare a questo giudice una contraddizione in termini poiché la condanna ad una individuata somma di denaro postula la dimostrazione della lesione del patrimonio con un pagamento già effettuato ovvero che si effettuerà successivamente e che si chiede in via anticipata. Senza di esso ed addirittura con la certezza che non si dovrà (recte: potrà) procedere all'esborso, si avrebbe un arricchimento sprovvisto di causa. E del resto, l'attore che ha precisato di aver provveduto a far riparare il mezzo prima del furto, in virtù dell'onere probatorio che incombeva sullo stesso, doveva provarlo con l'indicazione ed escussione di colui che avrebbe riparato il bene e riscosso le somme (tal Petrelli Salvatore) e non producendo un preventivo di altro soggetto addotto quale teste.

Da quanto detto, nella fattispecie si è verificato che la parte attrice é rimasta vittoriosa in misura notevolmente inferiore rispetto all'entità del bene, che attraverso il processo ed in forza della pronuncia giurisdizionale si proponeva di conseguire. Da tali riflessioni possono trarsi giusti motivi atti a legittimare la compensazione totale delle spese tra le parti anche in assenza di un' ipotesi di soccombenza reciproca ma a causa della spernibilità degli importi riconosciuti.

La compagnia convenuta deve a sua volta tenere indenne l'ente in virtù della polizza assicurativa vigente tra le parti, ritenendosi infondate le eccezioni ostantive formulate *in limine litis* e risolte con ordinanza alla quale ci si riporta.

- P.Q.M. -

- Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da LEVI MAURIZIO E ARALLA MARISA in proprio e nella qualità di esercenti la potestà parentale sul

figlio minore Levi Andrea contro/ COMUNE DI ARNESANO in persona del sindaco suo legale rappresentante pro-tempore, nonché UNIPOL ASS. in persona del legale rappresentante pro-tempore,, dichiara che la responsabilità di quanto occorso è da attribuire alla condotta omissiva del convenuto e pertanto lo condanna a pagare, unitamente alla compagnia responsabile in solido, la complessiva somma di €.428,00 oltre interessi legali decorrenti dal verificarsi del fatto fino al sino al soddisfo.

- Compensa tra tutte le parti le spese di lite.
- Sentenza esecutiva *ex lege*.
- Così deciso in Lecce oggi, 9/11/2006

Il Giudice di Pace
Avv. Luigi Piro